



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE

DETERMINAZIONE N. 73 / 2021

OGGETTO: PIANIFICAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE CONSEQUENTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEROGATORIA INTRODOTTA DALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NELLA CITTA' DI LIVORNO ED ISCRITTI AD ISTITUTI SCOLASTICI DEL II CICLO DI ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MISERICORDIA DI MONTENERO. CIG Z5030E9136. FAMIGLIA 05

IL / LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Presidenziale n. 69 del 10/05/2019 avente ad Oggetto: "Attribuzione della titolarità della posizione organizzativa denominata "Cultura Reti Scolastiche Museo e contestuale conferimento di incarico di responsabilità di funzione apicale", con il quale si è attribuita alla dipendente Dr. Anna Roselli la titolarità della Posizione Organizzativa denominata "Cultura Reti scolastiche Museo", struttura di massima dimensione prevista nell'attuale macrostruttura dell'ente (Servizio) e, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, contestualmente alla suddetta attribuzione si è conferito l'incarico di responsabilità di funzione apicale (Responsabile di servizio), con le connesse funzioni e responsabilità dirigenziali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 30/03/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Considerato che con Decreto del *Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza Locale* del 13 gennaio 2021 è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Visto l'art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -TUEL- (D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000) che prevede *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.omissis"*;

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/00 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e l'art. 32 dello Statuto della Provincia di Livorno, che disciplinano le funzioni e le competenze dirigenziali;

Visto l'art. 7 del *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi* della Provincia di Livorno;

Edotto che è affidata alla Sottoscritta Responsabile di Servizio la gestione delle spese relative all'inclusione scolastica degli alunni disabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Livorno, disponendo, altresì, le modalità di esecuzione delle spese, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267/00 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Rilevata la competenza della sottoscritta Responsabile di Servizio, ai sensi del citato decreto della Presidente della Provincia n. 69 del 10/05/2019;

Edotto che è affidata alla sottoscritta la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi afferenti ai Capitoli 1040233 e 1040230 del Bilancio 2021;

Visto l'articolo n. 191 (*Regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese*) del decreto legislativo n. 267/00 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Vista la legge n. 241/90 e ss.mm.ii. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il Regolamento Provinciale sui procedimenti amministrativi, approvato con Delibera Consiliare n. 83 del 01/07/2010;

Dato atto che il presente atto non è riferito ad alcun procedimento amministrativo censito nelle schede di rilevazione dei procedimenti;

Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii. "*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*" e sue modifiche, che all'articolo 7 indica finalità, destinatari e le tipologie di intervento per il diritto allo studio scolastico;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro*), emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2012-2015 della legge 32/2002, approvato con Deliberazione n. 32 del 17 aprile 2012 dal Consiglio Regionale della Toscana, nel quale al punto 1.b.2 vengono individuati gli interventi a sostegno dell'integrazione scolastica, tra i quali sono indicati come indispensabili il trasporto scolastico degli allievi diversamente abili ed l'assistenza socio-educativa, senza i quali potrebbe essere difficile garantire il diritto allo studio;

Preso atto delle competenze in ambito di integrazione e pari opportunità per cittadini portatori di handicap affidate alle Amministrazioni Provinciali da leggi nazionali (L.328/00; L. 104/92; L.67/93) e dalle leggi regionali (n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e n. 22/ 2015 e ss.);

Considerato che la competenza attribuita alle Province dall'art. 139, comma 1, lettera c) del d.lgs. 112/1998 concernente i *"servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio"* agli studenti frequentanti le scuole secondarie superiori, non è stata oggetto del riordino effettuato con la legge regionale n. 22/2015 ("Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 , n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane , sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni) . Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014") e successive;

Considerato che tale scelta è stata operata in coerenza con alcune recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa, nelle quali si esclude in radice che i servizi di cui trattasi possano essere ricompresi nell'ambito dei servizi integrati alla persona, trattandosi invece di *"particolari modalità di concreta attuazione del diritto allo studio e all'integrazione scolastica"* (Consiglio di Stato, sent. 1930 del 2013 e sent. n. 3950 del 23 luglio 2013);

Considerato che il legislatore regionale, nel ritenere tali funzioni accessorie rispetto a quelle *"fondamentali"* delle province in materia di istruzione, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1, comma 85 della legge 56/2014, le ha mantenute in capo ai predetti enti, ricomprendendole nella più ampia categoria delle funzioni non oggetto di riordino, che vengono esercitate dalle Province stesse ai sensi della normativa vigente, secondo il disposto di cui all'art. 1, comma 5 della l.r. 22/2015;

Preso atto della procedura di rinnovo attualmente in corso relativamente all'accordo di programma provinciale per il coordinamento e l'integrazione dei servizi ai sensi della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii.;

Considerato che ad anno scolastico 2020 - 2021 in pieno svolgimento si rivela necessario ed urgente assicurare la prosecuzione del servizio di che trattasi in quanto essenziale ad assicurare in concreto il diritto allo studio degli studenti diversamente abili impossibilitati a raggiungere

autonomamente il rispettivo Istituto Scolastico cui deve essere assicurato il servizio quotidiano di trasporto casa scuola in andata e ritorno e che detto servizio si rivela ancor più necessario a fronte del perdurare della difficile situazione epidemiologica del Paese a causa della pandemia da SARS-CoV2;

Considerata, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio senza critiche soluzioni di continuità, la necessità di procedere con urgenza ad un affidamento del servizio di trasporto di che trattasi, con riferimento al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2021 e la fine del corrente Anno scolastico, nelle more dell'espletamento della gara da indire per l'individuazione del gestore per l'anno scolastico 2021 – 2022;

Considerata, inoltre, e sempre al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio senza critiche soluzioni di continuità, l'opportunità di procedere all'affidamento del Servizio di che trattasi tramite l'istituto dell'affidamento diretto, disciplinato dall'art. 36, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 ed anche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 N. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, N. 120;

Considerato che – per l'affidamento del Servizio di che trattasi - il corrispettivo complessivo massimale presunto è – per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 10 giugno 2021, periodo pari a giorni (105) – di Euro **39.060,00** (diconsi euro *trentanovemila sessanta/00*) (esente IVA ai sensi della Legge 266/91 art. 8), ipotizzando che:

- gli studenti da trasportare siano n. 20 in ambito urbano e n. 2 in ambito extraurbano, per un totale di n. 22;

- i prezzi unitari da corrispondere all'Affidatario siano i seguenti:

- a1) euro 7,50 (sette/50) corrispondenti al costo pro capite di una corsa urbana singola (trasporto di un solo utente);

- a2) euro 7,50 (sette/50) corrispondenti al costo di una corsa urbana multipla(trasporto di 2 o più utenti);

- b1) euro 18,00 (nove/00) corrispondenti al costo di una corsa extra-urbana singola(trasporto di un solo utente) ;

- b2) euro 18,00 (nove/00) corrispondenti al costo di una corsa extra-urbana multipla (trasporto di 2 o più utenti);

I costi e le corse indicati si intendono sempre effettuati con la presenza del secondo accompagnatore oltre l'autista - accompagnatore.

All'Affidatario verranno corrisposti i predetti prezzi unitari in relazione al numero delle corse svolte per ciascun utente, indipendentemente dal fatto che ad ogni viaggio effettuato con uno stesso mezzo di trasporto siano trasportati uno o più utenti.

Preso atto che, alla data odierna, ammontano a n. 22 (*ventidue*, dei quali *due* frequentanti un Istituto Scolastico situato nel Comune contermino di Rosignano Marittimo) gli studenti diversamente abili per i quali è necessario affidare il servizio di che trattasi;

Ritenuto necessario impegnare – per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 10 giugno 2021, periodo pari a giorni (105) – la somma massimale complessiva di euro **39.060,00** (diconsi euro *trentanovemila sessanta/00*), ottenuta presuntivamente ipotizzando:

- 20 studenti frequentanti scuole nel Comune di Livorno x € 15,00 (costo unitario pro capite di una corsa di andata + 1 corsa di ritorno) x 105 giorni di Servizio (24 gorni febbraio, 27 marzo, 21 aprile, 25 maggio, 8 giugno)= **€ 31.500,00**

- 2 studenti frequentanti scuole nel Comune di Rosignano Marittimo x € 18,00 (costo unitario pro capite di una corsa di andata + 1 corsa di ritorno) x 105 giorni di Servizio (24 gorni febbraio, 27 marzo, 21 aprile, 25 maggio, 8 giugno)= **€ 7.560,00**

- Ritenuto necessario ribadire che dette somme totali si intendono sempre quale costi massimali teorici, dipendendo il costo concreto dalla effettiva frequenza scolastica degli studenti trasportati in base al principio per il quale si procede a rimborso delle sole corse effettivamente svolte con presenza a bordo del mezzo dello studente per il quale è predisposto il servizio di trasporto ossia in base alla rispettiva effettiva frequenza scolastica ;

Verificato, ai sensi della L.R.T. n. 28/93, art. 12 che l'Associazione di volontariato *Venerabile Confraternita di Misericordia "Santa Maria del Suffragio" di Montenero* , Via di Montenero 201-203, Livorno – C. F. 80007730494 ha sede nel territorio, dispone di personale volontario altamente qualificato, è in grado di garantire la continuità di presenza dei volontari per un adeguato svolgimento delle attività a tutela dei diritti degli utenti beneficiari del servizio di trasporto scolastico;

Ritenuto opportuno richiedere per il servizio di che trattasi la disponibilità allo svolgimento dello stesso alla Associazione *Venerabile Confraternita di Misericordia "Santa Maria del Suffragio" di Montenero* (da qui "Misericordia di Montenero"), associazione di comprovata e pluriennale esperienza nell'ambito dei servizi di interesse;

Acquisito nell'ambito di uno scambio di comunicazioni e-mail con l'Associazione "Misericordia di Montenero" la disponibilità ed il consenso espresso all'affidamento del Servizio di che trattasi, ai

patti ed alle condizioni di cui allo schema di lettera commerciale allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilite altresì le modalità di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per l'attuazione del progetto come specificato nella lettera commerciale allegata che qui si intende integralmente richiamata;

Preso atto che l'Associazione *Venerabile Confraternita di Misericordia "S .Maria del Suffragio" di Montenero*, con nota conservata in atti al protocollo n. 9973 del 08/05/2019, dichiara l'esenzione dall'obbligo di produzione di fatture elettroniche:

"la nostra Associazione denominata Venerabile Confraternita di Misericordia "S .Maria del Suffragio" di Montenero, iscritta al Registro del volontariato presso la regione Toscana con decreto nr. 797 del 25/08/1994, non svolgendo attività commerciale ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del solo codice fiscale: 80007730494 e non dispone di partita IVA in quanto svolge solo attività istituzionali, è inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 27 bis tabella B Legge 642/72 – con dicitura sull'atto: autenticazione di copia DPR 28/12/2000 n 445 art. 18. Per questi motivi è esentata da produrre fatture elettroniche, giusta anche l'interpellanza rivolta all'Agenzia delle Entrate "

Vista la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, Divisione contribuenti, n. 74/E del 27 settembre 2018, avente ad oggetto "Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), Legge 27 luglio 2000, n.212. Esenzione IVA. Articolo 10, comma 1, n. 21, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Servizi di accoglienza ai migranti, la quale dispone alla pagina 4, terzo capoverso che:

"E' esclusa l'applicazione dell'IVA, invece, nell'ipotesi in cui il gestore sia un'associazione di volontariato, di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e sempre che le prestazioni in argomento rientrino tra le finalità istituzionali dell'ente, in quanto l'articolo 8 della medesima legge prevede, tra l'altro, che "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, (...)"

Considerato che le risorse necessarie allo svolgimento del servizio di cui all'oggetto sono risorse proprie della Provincia di Livorno per i servizi di trasporto scolastico degli studenti diversamente abili delle scuole del II ciclo di istruzione del territorio della Provincia di Livorno, disponibili per Euro **38.623,20** al Capitolo **1040233 "Servizi trasporto scolastico alunni"** e per Euro **436,80** al Capitolo **1040230 "Servizi trasporto scolastico alunni"** del bilancio corrente, Programma 04, COD. 0402 altri ordini di istruzione non universitaria, COFOG 92 Istruzione secondaria per la parte spesa del Bilancio corrente;

Dato atto che la firmataria del presente atto è la sottoscritta Responsabile del Servizio "Cultura, Reti Scolastiche", Dr.ssa Anna Roselli, la quale si trova in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 – introdotto dalla legge 190/2012;

Preso atto altresì che per l'urgenza di attuare quanto sopra descritto e per la specifica tipologia di spesa - *al fine di garantire agli studenti disabili iscritti il primario diritto allo studio attraverso la più idonea e corretta partecipazione alla didattica ai sensi delle disposizioni governative per il contenimento del contagio da Covid – 19 previste per le scuole superiori di II grado* – si opererà ai sensi dell'art. 163 del TUEL che prevede la possibilità di derogare al regime dei dodicesimi per spese urgenti e necessarie al fine di evitare all'Ente danni certi e gravi;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per importi fino a 40 mila euro e ritenuta altresì adeguata la motivazione ampiamente espressa nei contenuti del presente;

Vista altresì la Legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

Considerato che l'Associazione ha presentato, apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

Viste le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo le quali il soggetto aggiudicatario è tenuto, pena la nullità assoluta del contratto, oltreché comunicare al contraente pubblico un numero di conto corrente dedicato presso il quale accreditare i pagamenti relativi al contratto medesimo, anche a contrassegnare ogni uso del denaro ricevuto con il numero di CIG rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. relativamente all'affidamento del servizio in questione;

CONSIDERATO:

- che, stante l'autodichiarazione presentata e le verifiche sopra descritte, è possibile procedere alla stipula del contratto;
- che il contratto stipulato mediante scambio di lettere (ai sensi dell'art. 32 comma 14, D.LGS 50/2016), anche tramite posta elettronica certificata, deve contenere in ogni caso espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- la segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;
- che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet della Provincia di Livorno "Amministrazione Trasparente";

ATTESO che la Provincia di Livorno, quale Stazione Appaltante, ha chiesto all'ANAC l'attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) che risulta essere il seguente: **Z5030E9136**;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di affidare alla *Venerabile Confraternita di Misericordia "Santa Maria del Suffragio" di Montenero* , Via di Montenero 201-203, Livorno – C. F. 80007730494, il servizio di trasporto scolastico per gli studenti disabili iscritti agli Istituti Superiori di II grado della provincia di Livorno per il periodo Febbraio 2021 - 10 Giugno 2021;
2. di impegnare a favore della *Venerabile Confraternita di Misericordia "Santa Maria del Suffragio" di Montenero* , Via di Montenero 201-203, Livorno – C. F. 80007730494, per l'effettuazione del servizio sopra descritto, la somma complessiva di Euro **39.060,00** (diconsi euro *trentanovemilasessanta/00*) (esente IVA ai sensi della Legge 266/91 art. 8) così come di seguito specificato:
 - per Euro **38.623,20** al Capitolo **1040233** del Bilancio 2021;
 - per Euro **436,20** al Capitolo **1040230** del Bilancio 2021;
3. di imputare la somma complessiva di Euro **39.060,00** (diconsi euro *trentanovemilasessanta/00*) (esente IVA ai sensi della Legge 266/91 art. 8) al Programma 04, COD. 0402 altri ordini di istruzione non universitaria, COFOG 92 Istruzione secondaria;
4. di dare atto che detta somma totale si intende sempre quale costo massimale teorico, dipendendo il costo concreto dalla effettiva frequenza scolastica degli studenti trasportati in base al

principio per il quale si procede a rimborso delle sole corse effettivamente svolte con presenza a bordo del mezzo dello studente per il quale è predisposto il servizio di trasporto ossia in base alla rispettiva effettiva frequenza scolastica ;

5. di dare atto che la firmataria del presente atto è la sottoscritta Responsabile del Servizio “Cultura, Reti Scolastiche”, Dr.ssa Anna Roselli, la quale si trova in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 – introdotto dalla legge 190/2012;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni;

7. di dare atto che il contratto è stipulato mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (Art. 32 comma 14, D.LGS 50/2016);

8. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati comunicando al fornitore gli estremi dell’impegno attestante la copertura finanziaria e dunque dell’ordine (ex art. 191, co. 1 del TUEL) con avvertenza allo stesso di indicare predetti estremi (numero, data determinazione e settore competente oltre a CIG e/o CUP) sulla fattura (ex art. 191, co. 1 TUEL) unitamente al codice per la fatturazione elettronica;

9. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico delle determinazioni e al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili ed alla successiva pubblicazione all’albo e sito istituzionale nel rispetto delle forme di tutela della privacy;

10. di procedere alla pubblicazione prevista ex artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale d’ente www.provincia.livorno.it nel rispetto delle forme di tutela della privacy

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di sottoscrizione del visto contabile.

Lì, 11/03/2021

IL /LA RESPONSABILE
SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE
ROSELLI ANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)